# *Esente da imposta di bollo e di registro ai sensi art.82 DLsg 117/2017 e 105/2018*

# STATUTO

**Ente Terzo Settore - Organizzazione di Volontariato (ETS - ODV)**

**Art. 1 (Denominazione, sede e durata)**

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”), una organizzazione di volontariato priva di personalità giuridica, apartitica e aconfessionale, avente la seguente *denominazione* :

“**Associazione cure palliative Mirko Špacapan Amore per sempre ETS ODV**”*,*

da ora in avanti denominata “*Associazione*”, con *sede legale* nel Comune di *Udine-via Pigozzi 1* e con *durata illimitata*.

**Art. 2 (Statuto)**

L’Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 117/17, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

**Art. 3 (Scopo, finalità e attività)**

L'associazione *non ha scopo di lucro e* persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale,* mediante lo svolgimento *prevalentemente in favore di terzi* di una o più delle seguenti *attività di interesse generale*, di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo *prevalente* dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati

a) interventi e servizi sociali a favore di soggetti “fragili”

b) interventi e prestazioni sanitarie, nell’ambito di malattie oncologiche e cronico-degenerative

c) prestazioni socio-sanitarie

d) educazione, istruzione e formazione professionale in campo socio-sanitario

h) ricerca scientifica in campo oncologico

q) alloggio sociale e attività di carattere residenziale diretta a soddisfare bisogni sociali e sanitari di soggetti “fragili”.

L’Associazione è intitolata al dott. Mirko Špacapan, venuto a mancare a Udine il 23/11/2007 per malattia tumorale a partenza ignota, non suscettibile di terapie risolutive, bensi’ di approccio palliativo.L’Associazione ha pertanto come obiettivo primario la diffusione a livello territoriale della cultura delle “Cure Palliative”, che secondo la piu’ recente definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità costituiscono la risposta piu’ appropriata ai bisogni dei malati in fase terminale e dei loro cari. A tal fine intende :

a) organizzare incontri a carattere culturale e sanitario, interdisciplinari, con lo scopo di articolare percorsi condivisi tra popolazione e operatori sanitari, che accentrino l’interesse sulle necessità del malato e dei suoi familiari, valorizzando la qualità della vita del paziente e assicurando la continuità delle cure fino all’ultimo istante (“to care”)

b) stabilire rapporti scientifici con Associazioni affini a livello regionale, nazionale, internazionale e soprattutto transfrontaliero, in particolare con la Slovenia, per rafforzare la collaborazione in campo medico, confrontando i modelli messi in atto dalle singole realtà territoriali nell’organizzazione di un sistema multidisciplinare di sostegno ai malati terminali e alle loro famiglie, con particolare attenzione alle strategie di supporto alla sofferenza spirituale connessa con la percezione dell’avvicinarsi della morte, implementando la cultura dell’ “accompagnamento”

c) organizzare eventi culturali, incontri sportivi, ed attività artistiche, teatrali, musicali, che possano costituire contestualmente occasione di intervento da parte di operatori nel campo delle cure palliative per diffonderne la conoscenza nella popolazione

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente, con i conseguenti obblighi in capo all’Organo di amministrazione in sede di redazione di bilancio.

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di *raccolta fondi* - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

**Art. 4 (Ammissione e numero degli associati)**

L’Associazione prevede che il *numero* degli associati sia illimitato, ma, in ogni caso, non inferiore al minimo stabilito dalla Legge (non inferiore a 7 persone fisiche o a 3 ODV).

Possono aderire all’associazione le *persone fisiche* e gli *enti* del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze. In ogni caso il numero di altri enti del Terzo Settore non deve essere superiore al 50% del numero delle ODV.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione (organo definito nell’art.11) una *domanda scritta* che dovrà contenere:

* l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
* la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati entro 30 giorni.

L'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, o un altro organo eletto dalla medesima, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 6. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

**Art. 5 (Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

* eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
* essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
* frequentare i locali dell’associazione;
* partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione;
* concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
* essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
* prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi

#### **Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.**

Gli associati hanno l’*obbligo* di:

* rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
* svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
* versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’Assemblea

**Art. 6** **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte*, *recesso* o *esclusione*.

L’associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all’associazione, può essere *escluso* dall’associazione mediante deliberazione dell’Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L’associato può sempre *recedere* dall’associazione.

Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma *scritta* la sua decisione all’Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all’associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all’associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

**Art. 7 (Organi)**

Sono *organi* dell’associazione:

* l’Assemblea
* l’Organo di amministrazione (ex consiglio direttivo)
* il Presidente

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito *alcun compenso*, salvo il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

**Art. 8 (Assemblea)**

L’Assemblea e’ composta dai soci dell’organizzazione.

E’ presieduta dal Presidente dell’organizzazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.

Nell’Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto.*

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta,* anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

La *convocazione* dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita via mail o posta ordinaria almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati.

L’Assemblea si *riunisce* almeno una volta l’anno per l’approvazione del bilancio di esercizio.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* da parte dell’organo amministrativo o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L’Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*, secondo l’art.25 c1 del D.L 117/17

* determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
* *nomina e revoca**i componenti degli organi associativi* e, se previsto,il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
* approva il *bilancio di esercizio;*
* delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
* delibera sulla*esclusione degli associati*;
* delibera sulle *modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto*;
* approva l’eventuale *regolamento* *dei lavori assembleari*;
* delibera lo *scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione* dell’associazione;
* delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
* determina le modalità per l’esame dei libri sociali da parte dei soci;

L’Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L’Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante (Segretario) e conservato in apposito libro presso la sede dell’organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’organizzazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

**Art. 9 (Assemblea ordinaria)**

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe

E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

**Art. 10 (Assemblea straordinaria)**

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’organizzazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.(maggioranza qualificata)

**Art. 11 (Organo di amministrazione)**

#### In ottemperanza agli **Art. 26 c. 1-2 e 34c.1**

#### **"1. Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore deve essere nominato un organo di amministrazione. Salvo quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, la nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati nell'atto-costitutivo.** **2.Gli amministratori delle ODV sono scelti tra le persone fisiche associate** **ovvero indicate tra i propri associati, dalle organizzazioni di volontariato associate. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.**

L’Organo di amministrazione (ex Consiglio Direttivo) *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea;

- predisporre il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;

- predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;  
- deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;

- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;

- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati;

L’Organo di amministrazione è *formato* da un numero di componenti, compreso tra tre (3) e cinque(5),nominati dall’Assemblea per la *durata* di tre (3) anni e *rieleggibili* per illimitati mandati.

L’Organo di amministrazione si riunisce almeno una volta all’anno.

L’Organo di amministrazione è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti. Le *deliberazioni* dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Sec l’art 26 c.7 il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale.

Il Presidente dell’ODV è il Presidente dell’Organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti dell’Organo, compresi Vice Presidente e Segretario.

**Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.**

**Art. 12 (Presidente)**

Il Presidente *rappresenta legalmente* l’associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è *eletto* dall’Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

**Art.13 (0rgano di controllo e revisore dei conti)**

#### **Nelle associazioni, riconosciute o non riconosciute, del Terzo settore, la nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.**

#### **Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una societa' di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. [...] 3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10".**

#### Art. 14 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ costituito da:

-quote associative

-contributi da Enti pubblici e privati

-donazioni liberali e lasciti testamentari

-rendite patrimoniali

-attività di raccolta fondi

-rimborsi da convenzioni

-ogni altra entrata da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il *rimborso delle spese* effettivamente sostenute e documentate

**Art. 15 (Beni)**

I beni dell’organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.

I beni immobili e mobili registrati possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.

Tutti i beni devono essere elencati in un inventario, depositato presso la sede dell’organizzazione e consultabile dai soci.

**Art. 16 (Divieto di distribuzione degli utili)**

L’associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

**Art. 17 (Bilancio di esercizio)**

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione che illustra l’andamento finanziario dell’organizzazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. E’ predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Se ricavi, rendite , proventi risultano inferiori a 220.000 euro puo’ essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. (art 13 c.2 D.L.117/17)

**Art. 18 (Bilancio sociale)**

Secondo l’Art.14 c1 del Codice del Terzo Settore**: "Gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro devono depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte."**

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate risultano superiori a 100 mila euro annui:

L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Piu’ specificatamente, per ottemperare agli obblighi di trasparenza e pubblicità posti a carico delle ODV dall’articolo 1, commi 125 -129, L. 124/2017 in materia di concorrenza e in riferimento ai rapporti economici intercorsi con laPubblica Amministrazione o con altri soggetti pubblici, l’Associazione è tenuta a pubblicare sul proprio sito i dati relativi a “sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti superiori a euro 10.000”.( circolare 2 dell’11.01.2019 del Ministero del Lavoro)

Le informazioni di cui si deve dare notizia sono**:**

1. denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente,

2. denominazione del soggetto erogante,

3. somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante,

4. data di incasso,

5. causale.

**Art. 19 (Libri)**

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

* libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
* registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
* libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
* libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione (Consiglio Direttivo),* tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi previa domanda scritta presentata all’Organo di Amministrazione

**Art. 20** **(Volontari)**

#### **Secondo quanto citato dall’art.17 del DL 117/17 :**

#### **"1. Gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attivita' e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attivita' in modo non-occasionale.** **2. Il volontario e' una persona che, per sua libera scelta, svolge attivita' in favore della comunita' e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacita' per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunita' beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarieta'.** **3. L'attivita' del volontario non puo' essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attivita' soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attivita' prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi/spese-di-tipo”forfetario”.** **4. Ai fini di cui al comma 3, le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purche' non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attivita' di volontariato per le quali e' ammessa questa modalita' di rimborso.** **5. La qualita' di volontario e' incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario e' socio o associato o tramite il quale svolge la propria attivita' volontaria.** **6. Ai fini del presente Codice non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni. …(etc).”**

I *volontari dell’Associazione cure palliative Mirko* Š*pacapan-Amore per sempre ”*sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L’associazione deve *assicurare* i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.(art 18 DL 117/17)

**Art. 21** **(Lavoratori)**

L’associazione può assumere lavoratori *dipendenti* o avvalersi di prestazioni di lavoro *autonomo* o di *altra natura* esclusivamente nei *limiti* necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

**Art. 22 (Convenzioni)**

Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’organizzazione.

L’organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

**Art. 23 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)**

In caso di *estinzione o scioglimento* dell’associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio, nei termini previsti dall’art.9 del DLgs 117/17.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

**Art. 24 (Rinvio)**

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Il presente Statuto si compone di 24 Articoli.